

Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio

Vocare Peccatores

con quale si modificano alcuni canoni del Titolo XXVII e il canone 1152 del
Codice dei Canonici delle Chiese Orientali

Chiamare i peccatori al pentimento [...] *non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati* (cfr Lc 5, 31-32), è la missione di nostro Signore Gesù, che Egli stesso ha consegnato ai Pastori del suo popolo.

Nella Chiesa le finalità della pena sono il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione dello scandalo e del danno. I Pastori, quindi, mostrano il loro zelo quando vegliano per mantenere la porzione del popolo di Dio loro affidata entro le vie del Signore; quando, mediante la correzione fraterna, l'ammonizione ed altri mezzi opportuni, cercano di raddrizzare la condotta dei fedeli che sbagliano; e, infine, anche quando ricorrono all'uso delle pene canoniche, nei casi in cui sono stati commessi delitti. Il Pastore che così agisce, per evitare i delitti e per punire giustamente chi li ha commessi, mostra di avere consapevolezza della propria responsabilità e di amare i fedeli a lui affidati. La giusta applicazione, infatti, delle leggi canoniche penali è frutto in particolare dell'amore per il gregge di Dio, che deve essere protetto, e anche dell'amore per lo stesso fedele che ha commesso il delitto, per il quale la pena è in primo luogo medicina per la sua guarigione.

La necessità di adeguare gli strumenti di governo alle richieste pastorali ha portato negli ultimi anni ad avviare lo studio per la revisione del sistema penale nella Chiesa. Come risultato di tale impegno con la Cost. ap. *Pascite Gregem Dei* il 23 maggio 2021 ho modificato la normativa penale canonica latina e, ugualmente, desidero ora introdurre modifiche simili anche nel Titolo XXVII sulle *Sanzioni penali nella Chiesa* e nel can. 1152 sulla prescrizione dell'azione penale nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*. Questo affinché la disciplina penale orientale risulti più adatta ed efficace alle esigenze odierne delle Chiese cattoliche orientali e sia in armonia con la disciplina universale.

In effetti, nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* occorre: tipificare alcuni nuovi delitti; rendere più chiare alcune disposizioni e, quindi, di più facile e sicura applicazione; introdurre alcuni miglioramenti tecnici, ad esempio in merito al diritto di difesa, alla prescrizione dell'azione penale o alla delimitazione delle pene per i singoli delitti; adattare le norme alle mutate circostanze negli oltre trent'anni trascorsi da quando entrarono in vigore; stabilire altre disposizioni per raggiungere un uso delle pene più tempestivo e graduale, in particolare al fine di evitare i delitti più gravi.

Il Dicastero dei Testi Legislativi nel portare avanti il lavoro di aggiornamento ha svolto ampie consultazioni e si è avvalso della collaborazione di esperti in materia. Le modifiche che ora vengono promulgate sono state inoltre attentamente esaminate anche dal Dicastero per le Chiese Orientali.

Pertanto, con questa Lettera Motu proprio, modifico 22 canoni del Titolo XXVII e il can. 1152 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* così come segue:

Art. 1. Il can. 1402 è così modificato, con l'aggiunta anche di un nuovo paragrafo:

§ 1. Il Gerarca deve avviare la procedura per infliggere le pene, quando né con l'ammonizione, né con il rimprovero, né con l'esortazione è possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, il sincero pentimento e l'emendamento del reo, la riparazione dello scandalo e del danno.

§ 2. La pena canonica deve essere inflitta mediante il giudizio penale prescritto nei cann. 1468-1482, ferma restando la potestà coercitiva del giudice nei casi espressi dal diritto e riprovata la consuetudine contraria.

§ 3. Se invece, a giudizio dell'autorità di cui al § 4, gravi cause si oppongono a fare giudizio penale e le prove circa il delitto sono certe, il delitto può essere punito, osservato il can. 1291, mediante decreto extragiudiziale a norma dei cann. 1486 e 1487, purché non si tratti di privazione di ufficio, di titolo, di insegne oppure di sospensione per oltre un anno, di riduzione a un grado inferiore, di deposizione, oppure di scomunica maggiore.

§ 4. Questo decreto, oltre alla Sede Apostolica, lo possono emettere, entro i confini della loro competenza, il Patriarca, l'Arcivescovo maggiore, il Vescovo eparchiale e inoltre il Superiore maggiore di un istituto di vita consacrata che ha potestà di governo ordinaria, esclusi tutti gli altri.

Art. 2. Il primo paragrafo del can. 1406 è modificato così:

§ 1. Nella misura con cui uno può imporre dei precetti secondo le disposizioni dei cann. 1510-1520, altrettanto può comminare per precetto pene determinate, dopo aver valutato attentamente la cosa e con la massima moderazione, eccetto quelle che sono enumerate nel can. 1402 § 3; il Patriarca invece, col consenso del Sinodo permanente, può comminare per precetto anche queste pene.

§ 2. L'ammonizione con la minaccia di una pena, con la quale il Gerarca urge una legge non penale in casi singoli, è equiparata al precetto penale.

Art. 3. Al can. 1407 è aggiunto un nuovo paragrafo:

§ 1. Se la natura del delitto lo consente, a giudizio del Gerarca che può infliggere una pena, la pena non può essere inflitta a meno che il delinquente prima non sia stato ammonito almeno una volta a desistere dal delitto, dandogli un tempo conveniente per il ravvedimento.

§ 2. È da ritenere che abbia desistito dal delitto colui che è sinceramente pentito del delitto e che ha inoltre dato conveniente riparazione dello scandalo e dei danni, o almeno lo ha seriamente promesso.

§ 3. Se siano state fatte inutilmente a qualcuno ammonizioni e rimproveri, il Gerarca dia un precetto penale, nel quale si disponga accuratamente cosa si debba fare o evitare.

§ 4. L'ammonizione penale però, di cui nel can. 1406, § 2, è sufficiente perché la pena possa essere inflitta.

Art. 4. Il can. 1409 è modificato così:

§ 1. Nell'applicare la legge penale, anche se la legge usa espressioni precettive, il giudice, secondo la sua coscienza e prudenza, può:

1° differire l'inflizione della pena a un tempo più opportuno, se si prevede che da una punizione affrettata del reo insorgeranno mali maggiori, salvo che non urga la necessità di riparare lo scandalo;

2° astenersi dall'infliggere la pena o infliggere una pena più mite, se il reo è emendato e si è provveduto adeguatamente alla riparazione dello scandalo e del danno, oppure se lo stesso reo è stato punito sufficientemente dall'autorità civile o si prevede che sarà punito;

3° contenere le pene entro equi limiti, se il reo ha commesso più delitti e il cumulo delle pene sembra eccessivo;

4° sospendere l'obbligo di osservare la pena in favore di colui che, fino allora stimato per un'intera vita onesta, abbia commesso un delitto per la prima volta, purché non urga la necessità di riparare lo scandalo; la pena sospesa cessa del tutto se, durante il tempo determinato dal giudice, il reo non abbia commesso nuovamente un delitto; in caso contrario, come colpevole di entrambi i delitti, sia punito più gravemente, a meno che nel frattempo l'azione penale per il precedente delitto non sia stata estinta.

§ 2. Se la pena è indeterminata e la legge non dispone diversamente, il giudice nel determinare le pene scelga quelle che siano proporzionate allo scandalo arrecato e alla gravità del danno; tuttavia non può infliggere le pene indicate nel can. 1402, § 3.

Art. 5. Il can. 1410 è modificato così:

Nell'infliggere pene a un chierico deve essergli assicurato ciò che è necessario per un dignitoso sostentamento, a meno che non si tratti di deposizione, nel qual caso il Gerarca abbia cura che al deposto, il quale a causa della pena si trova in vera necessità, si provveda nel miglior modo possibile, eccetto che con il conferimento di uffici, ministeri e incarichi, e salvi restando sempre i diritti acquisiti circa la previdenza, l'invalidità e la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria sua e della sua famiglia, se è sposato.

Art. 6. Al can. 1414 è aggiunto un nuovo paragrafo:

§ 1. Chiunque è ritenuto innocente finché non sia provato il contrario.

§ 2. È soggetto a pene solo colui che ha violato una legge penale o un precetto penale, deliberatamente oppure per omissione gravemente colpevole di debita diligenza, oppure per ignoranza gravemente colpevole della legge o del precetto.

§ 3. Posta la violazione esterna di una legge penale o di un precetto penale si presume che essa sia stata fatta deliberatamente, finché non sia provato il contrario; in tutte le altre leggi o precetti questo si presume solo se la legge o il precetto è violato per la seconda volta dopo un'ammonizione penale.

Art. 7. Il can. 1416 è così modificato, con l'aggiunta anche di un nuovo paragrafo:

§ 1. Se un delitto è stato commesso da un recidivo o da qualcuno che si trovava in uno stato di ubriachezza o in altra perturbazione della mente, ricercati intenzionalmente per mettere in atto il delitto o scusarsene, o da qualcuno che ha agito a causa di passione volontariamente eccitata o favorita, o se c'è, secondo la prassi comune e la dottrina canonica, una circostanza aggravante, il giudice deve punire il reo più gravemente di quanto ha stabilito la legge o il precetto, non escluse le pene indicate nel can. 1402, § 3.

§ 2. Nei medesimi casi, se la pena è stabilita come facoltativa, diventa obbligatoria.

Art. 8. Il can. 1424 è modificato così:

§ 1. Non si può dare la remissione della pena se il reo non è sinceramente pentito del delitto commesso e se non ha provveduto convenientemente alla riparazione dello scandalo e del danno; il reo può essere sollecitato alla riparazione o alla restituzione con altre pene adeguate.

§ 2. Se però, a giudizio di colui al quale compete la remissione della pena, queste condizioni sono state adempiute, per quanto è possibile, tenuto conto della natura della pena, la remissione non sia negata.

Art. 9. Il can. 1429 è così modificato, aggiungendo nuovi paragrafi all'inizio del canone:

§ 1. Si può dare la proibizione:

- 1° di dimorare in un determinato luogo o territorio;
- 2° di esercitare, dappertutto o in determinato luogo o territorio o al di fuori di essi, tutti o alcuni uffici, incarichi o ministeri o solo alcuni compiti inerenti agli uffici o agli incarichi;
- 3° di porre tutti o alcuni atti di potestà di ordine;
- 4° di porre tutti o alcuni atti di potestà di governo;
- 5° di esercitare qualche diritto o privilegio o di usare insegne o titoli;
- 6° di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche e di partecipare con diritto di voto nei consigli e nei collegi ecclesiastici;
- 7° di portare l'abito ecclesiastico o religioso.

§ 2. Si può dare la prescrizione:

- 1° di dimorare in un determinato luogo o territorio;
- 2° di pagare una somma di denaro per le finalità della Chiesa, secondo le disposizioni stabilite dal diritto particolare.

§ 3. La proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio può colpire solo i chierici o i religiosi o i membri di una società di vita comune a guisa dei religiosi; la prescrizione invece di dimorare in un determinato luogo o territorio non può colpire se non i chierici ascritti a un'eparchia, salvo il diritto degli istituti di vita consacrata.

§ 4. Per infliggere la prescrizione di dimorare in un determinato luogo o territorio, si richiede il consenso del Gerarca del luogo, a meno che non si tratti o della casa di un istituto di vita consacrata di diritto pontificio o patriarcale, nel qual caso si richiede il consenso del Superiore competente, oppure di una casa destinata alla penitenza e all'emendamento di chierici di più eparchie.

Art. 10. Il can. 1430 è così modificato, aggiungendo anche un nuovo paragrafo:

§ 1. Le privazioni penali possono colpire sia tutte o alcune potestà, uffici, ministeri, incarichi, diritti, privilegi, facoltà, grazie, titoli, insegne, sia solamente alcuni compiti inerenti agli uffici o incarichi, che sono sotto la potestà dell'autorità che

costituisce la pena o del Gerarca che ha promosso il giudizio penale o che la infligge con decreto; lo stesso vale per il trasferimento penale ad altro ufficio.

§ 2. Non può esserci la privazione della potestà di ordine sacro, ma solo la proibizione di esercitare tutti o alcuni dei suoi atti a norma del diritto comune; così pure non può esserci la privazione dei gradi accademici.

§ 3. Si può dare anche la privazione:

1° della facoltà di ricevere le confessioni o della facoltà di predicare;

2° della potestà delegata di governo;

3° di tutta la remunerazione ecclesiastica o di parte di essa, secondo le disposizioni del diritto particolare, salvo il disposto del can. 1410.

Art. 11. Al can. 1436 si aggiunge un nuovo paragrafo:

§ 1. Colui che nega qualche verità da credere per fede divina e cattolica o la mette in dubbio oppure ripudia totalmente la fede cristiana e legittimamente ammonito non si ravvede, sia punito come eretico o apostata con la scomunica maggiore; il chierico può essere inoltre punito con altre pene, non esclusa la deposizione.

§ 2. All'infuori di questi casi, colui che respinge pertinacemente una dottrina proposta da tenersi definitivamente, o sostiene una dottrina condannata come erronea dal Romano Pontefice o dal Collegio dei Vescovi nell'esercizio del magistero autentico e, legittimamente ammonito, non si ravvede, sia punito con una pena adeguata.

§ 3. Chi contro un atto del Romano Pontefice ricorre al Collegio dei Vescovi, sia punito con una pena adeguata.

Art. 12. Al can. 1442 si aggiunge un nuovo paragrafo:

§ 1. Se qualcuno ha gettato via la Divina Eucaristia oppure l'ha portata via o l'ha trattenuta per un fine sacrilego, sia punito con la scomunica maggiore e, se è chierico, anche con altre pene, non esclusa la deposizione.

§ 2. Il reo di consacrazione con fine sacrilego di entrambi i sacri doni o di solo uno nella celebrazione della Divina Liturgia, o al di fuori di essa, sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto, non esclusa la deposizione.

Art. 13. Il can. 1443 è integralmente sostituito dal testo seguente:

§ 1. Sia punito con pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore:

1° colui che ha simulato la celebrazione della Divina Liturgia o di altri sacramenti;

2° colui che non elevato all'ordine sacerdotale attenta la celebrazione della Divina Liturgia;

3° colui che al di fuori del caso di cui nel can. 1457, non potendo dare validamente l'assoluzione sacramentale, tenta d'impartirla oppure ascolta la confessione sacramentale.

§ 2. Colui che deliberatamente amministra un sacramento a colui al quale è proibito riceverlo, sia punito con la sospensione, alla quale possono essere aggiunte altre pene.

Art. 14. Al can. 1446 si aggiungono nuovi paragrafi:

§ 1. Chi non obbedisce al proprio Gerarca che legittimamente comanda o proibisce e, dopo l'ammonizione, persiste nella disobbedienza, sia punito come delinquente con una pena adeguata.

§ 2. Chi viola l'obbligo di conservare il segreto pontificio sia punito con le pene di cui ai cann. 1429 e 1430.

§ 3. Chi non avrà osservato il dovere di eseguire una sentenza esecutiva o un decreto con il quale si infligge una pena, sia punito con una pena adeguata, non esclusa la scomunica minore o la sospensione.

§ 4. Chi omette la comunicazione della notizia di un delitto, alla quale sia obbligato per diritto canonico, sia punito a norma dei cann. 1429 e 1430, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto.

§ 5. Il chierico che abbandona volontariamente e illegittimamente il sacro ministero, per sei mesi continui, con l'intenzione di sottrarsi alla competente autorità della Chiesa, sia punito, proporzionalmente alla gravità del delitto, con la sospensione o anche con le pene stabilite nei cann. 1429 e 1430, e nei casi più gravi con la deposizione.

Art. 15. Il can. 1449 è integralmente sostituito dal testo seguente:

§ 1. Sia punito con le pene di cui ai cann. 1429 e 1430, fermo restando l'obbligo di riparare il danno:

1° chi sottrae beni ecclesiastici o impedisce che ne siano percepiti i frutti;

2° chi senza la prescritta consultazione, consenso o licenza, oppure senza un altro requisito imposto dal diritto per la validità o per la liceità, aliena beni ecclesiastici o esegue su di essi un atto di amministrazione;

3° chi trae illegittimamente profitto dalle offerte, di cui nel can. 715, per la celebrazione della Divina Liturgia o della Liturgia dei Presantificati o per le commemorazioni nella Divina Liturgia.

§ 2. Sia punito con una pena adeguata, non esclusa la privazione dall'ufficio, fermo restando l'obbligo di riparare il danno:

1° chi per propria gravemente colpevole omissione di debita diligenza oppure per propria gravemente colpevole ignoranza della legge o del precetto, commette il delitto di cui al § 1, n. 2;

2° chi è riconosciuto in altra maniera gravemente negligente nell'amministrazione dei beni ecclesiastici.

Art. 16. Al can. 1453 si aggiungono nuovi paragrafi:

§ 1. Un chierico concubinario o che in altro modo permane con scandalo in un peccato esterno contro la castità, sia punito con la sospensione e, se persiste nel delitto, possono esserli aggiunte gradualmente altre pene fino alla deposizione.

§ 2. Un chierico che ha attentato il matrimonio proibito, sia deposto.

§ 3. Un chierico che abbia commesso altri delitti contro la castità, se invero il delitto sia stato compiuto pubblicamente, sia punito con pene adeguate, non esclusa la deposizione se il caso lo comporti.

§ 4. Con la stessa pena di cui al § 3, sia punito il chierico che con violenza, con minacce o con abuso di autorità commette un delitto contro la castità o costringe qualcuno a realizzare o a subire atti sessuali.

§ 5. Sia punito con la privazione dell'ufficio e con altre pene adeguate, non esclusa la deposizione, se il caso lo comporti, il chierico:

1° che commette un delitto contro la castità con un minore o con persona che manca abitualmente dell'uso di ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela;

2° che recluta o induce un minore, o una persona che manca abitualmente dell'uso di ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate;

3° che immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che mancano abitualmente dell'uso di ragione.

§ 6. Il religioso che ha emesso il voto pubblico perpetuo di castità e non è costituito nell'ordine sacro, commettendo i delitti di cui nei §§ 1 e 2, sia punito con una pena adeguata.

§ 7. Il religioso o il membro di una società di vita comune a guisa dei religiosi, e qualunque laico che gode di una dignità o compie un ufficio o un incarico nella Chiesa, se commette il delitto di cui ai §§ 3-5, sia punito con una pena adeguata, a seconda della gravità del delitto.

Art. 17. Il can. 1456 è così modificato, aggiungendo anche nuovi paragrafi:

§ 1. Il confessore che ha violato direttamente il sigillo sacramentale, sia punito con la scomunica maggiore, fermo restando il can. 728, § 1, n. 1; se invece ha rotto il sigillo in altro modo, sia punito con una pena adeguata.

§ 2. L'interprete e le altre persone di cui nel can. 733 § 2, che violano il segreto, e anche colui che in qualsiasi modo ha cercato di avere notizie dalla confessione, siano puniti con una pena adeguata, non esclusa la scomunica minore o la sospensione.

§ 3. Fermo restando il disposto dei §§ 1 e 2, chiunque con qualsiasi mezzo tecnico registra o divulga con malizia, attraverso i mezzi di comunicazione sociale o in qualsiasi altro modo, le cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o simulata, sia punito secondo la gravità del delitto, non esclusa la deposizione se è un chierico.

Art. 18. Il can. 1459 è così modificato, aggiungendo nuovi paragrafi:

§ 1. I Vescovi che hanno amministrato a qualcuno l'ordinazione episcopale senza mandato della competente autorità, e colui che in questo modo ha ricevuto da essi l'ordinazione, siano puniti con la scomunica maggiore.

§ 2. Il Vescovo, che ha amministrato l'ordinazione diaconale o presbiterale contro le prescrizioni dei canoni, sia punito con una pena adeguata.

§ 3. Sia colui che ha attentato l'amministrazione dell'ordinazione sacramentale ad una donna, sia la donna che ha attentato la recezione della sacra ordinazione, siano puniti con la scomunica maggiore riservata alla Sede Apostolica; inoltre il chierico può essere punito con la deposizione.

§ 4. Chi accede alla sacra ordinazione legato dalla pena della scomunica maggiore o minore o da impedimento, volontariamente taciuta, oltre a quanto stabilito dal can. 763, n. 1, sia sospeso dall'ordine sacro ricevuto.

Art. 19. Il can. 1463 è così modificato, aggiungendo un nuovo paragrafo:

§ 1. Chi ha donato o promesso qualunque cosa affinché qualcuno che esercitava un ufficio, un ministero o un altro incarico nella Chiesa, facesse o omettesse qualcosa illegittimamente, sia punito con pena adeguata; lo stesso si faccia con chi ha accettato quei doni o promesse. Fermo restando in ambedue i casi l'obbligo di riparare il danno.

§ 2. Chi nell'esercizio di un ufficio, di un ministero o di un incarico richiede un'offerta al di là di quanto stabilito o somme aggiuntive, o qualcosa per il suo profitto, sia punito con una pena in denaro adeguata o con altre pene, non esclusa la privazione dell'ufficio, fermo restando l'obbligo di riparare il danno.

Art. 20. Il can. 1464 è modificato così:

§ 1. Colui che, al di fuori dei casi già previsti dal diritto, mediante un atto o un'omissione ha abusato della potestà, dell'ufficio, del ministero o di altro incarico nella Chiesa, sia punito con pena adeguata, non esclusa la privazione degli stessi, a meno che non sia stabilito con legge o precetto un'altra pena contro questo abuso, fermo restando l'obbligo di riparare il danno.

§ 2. Colui invece che per colpevole negligenza ha posto o ha omesso illegittimamente con danno di altri un atto di potestà, di ufficio, di ministero o di un altro incarico nella Chiesa, sia punito con una pena adeguata, fermo restando l'obbligo di riparare il danno.

Art. 21. Al can. 1466 si aggiunge un nuovo paragrafo:

§ 1. Il chierico, il religioso o il membro di una società di vita comune a guisa dei religiosi, che esercita il commercio o attività affaristica contro le disposizioni dei canoni, sia punito con una pena adeguata.

§ 2. Il chierico, il religioso o il membro di una società di vita comune a guisa dei religiosi che, oltre ai casi già previsti dal diritto, commette un delitto in materia economica, o viola gravemente le prescrizioni contenute nel can. 385 § 3 sia punito con una pena adeguata, fermo restando l'obbligo di riparare il danno.

Art. 22. Il can. 1467 è modificato così:

Chi viola gli obblighi impostigli da una pena, *sia punito con altre pene aggiuntive.*

Art. 23. Il can. 1152 è così modificato, aggiungendo anche un nuovo paragrafo:

§ 1. Ogni azione penale si estingue con la morte del reo, con il condono dell'autorità competente e con la prescrizione.

§ 2. L'azione penale si estingue per prescrizione dopo tre anni, a meno che non si tratti:

1° di delitti riservati alla Sede Apostolica, che sono soggetti a norme speciali;

2° fermo restando il disposto del n. 1, dell'azione per i delitti di cui nei cann. 1449, 1450, 1451 e 1453 §§ 1-4 e 6-7, 1463, 1464, 1466, che si estinguono per prescrizione dopo sette anni, o di quella per i delitti di cui al can. 1453 § 5, che si prescrive in vent'anni;

3° di delitti che non sono puniti dal diritto comune, se dal diritto particolare è stabilito un altro termine di prescrizione.

§ 3. Citato il reo a norma del can. 1474 oppure informato nel modo previsto dal can. 1190 § 3 della presentazione, a norma del can. 1472 § 1, del libello di accusa, si sospende la prescrizione dell'azione penale per tre anni; trascorso questo termine o interrotta la sospensione, a causa della cessazione del processo penale, nuovamente decorre il tempo, che si aggiunge a quello già decorso per la prescrizione. La stessa sospensione ugualmente sussiste se, osservato il can. 1486 § 1, n. 1, si procede alla pena da infliggere per decreto extragiudiziale.

§ 4. Salvo la diversa disposizione del diritto, la prescrizione decorre dal giorno in cui è stato commesso il delitto o, se il delitto è permanente o abituale, dal giorno in cui è cessato.

Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, ordiniamo che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche degna di speciale menzione, e che sia pubblicato negli atti del quotidiano *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore il 29 giugno 2023, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.

Alla gloriosa e sempre benedetta Vergine Maria, chiamata veramente "Theotokos" e distinta nella Chiesa universale, come eccelsa Madre di Misericordia, e all'intercessione dei beati Apostoli Pietro e Paolo, affidiamo fiduciosi l'operante attuazione della rinnovata disciplina penale orientale.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 20 marzo, nella solennità di San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria e Patrono della Chiesa universale, l'anno del Signore 2023, undicesimo del Nostro Pontificato.